

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 4450 Anno 2019**

**Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI**

**Relatore: ARIOLLI GIOVANNI**

**Data Udiienza: 08/01/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

TOMASELLI GAETANO nato a REGGIO CALABRIA il 07/05/1978

avverso l'ordinanza del 03/09/2018 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore

L'avvocato CALABRESSE FRANCESCO insiste per l'accoglimento del ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Tomaselli Gaetano ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza in data 3/9/2018 con cui il Tribunale del riesame ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in ordine ai reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e, in particolare, della sua articolazione territoriale denominata cosca "Libri", nonché di concorso in diversi episodi estorsivi ed uno di violenza privata, nella violazione della legge armi, nel delitto di trasferimento fraudolento di valori, fatti quest'ultimi aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso contestato in concorso al capo B) della rubrica (vicenda estorsiva ai danni di Lo Giudice Antonio, titolare di una stazione di servizio IP). In particolare, i gravi indizi di colpevolezza erano stati tratti da alcune conversazioni il cui contenuto non era idoneo ad asseverare la ricostruzione di una vicenda estorsiva, soprattutto in assenza di un accertamento in ordine alla consegna del denaro da parte del titolare della stazione di benzina al ricorrente. Né l'estorsione e la relativa aggravante speciale poteva ricavarsi dal riferimento, contenuto nelle intercettazioni, "all'impegno precedentemente preso dalla persona offesa", attesa la mancanza di elementi dimostrativi delle ragioni sottostanti a tale richiesta di pagamento e che dunque si trattasse di una pretesa non doverosa (e, dunque, tale da integrare il presupposto dell'ingiusto vantaggio con altrui danno).

1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso contestato in concorso al capo D) della rubrica (vicenda estorsiva ai danni dei titolari del Bar Ficara, costretti ad acquistare quantitativi di ricotta). In particolare, la censura attiene all'assenza di valenza dimostrativa ai fini estorsivi degli elementi fattuali emersi, tali da non poter condurre ad esprimere un giudizio di illiceità da ascrivere ad alcuno degli indagati coinvolti (il ricorrente, unitamente ad altri, era stato incaricato dal Chirico Filippo di recapitare al Bar Ficara periodicamente dei quantitativi di ricotta che il titolare in due circostanze aveva rifiutato senza tuttavia addurre giustificazioni plausibili. Per tale ragione il Chirico gli aveva chiesto di accompagnarlo presso il Bar per recuperare ciò che era rimasto in

deposito; nell'occasione l'indagato era rimasto anche in macchina apprendendo ciò che si era verificato all'interno solo dopo che il Chirico ne era riuscito ed aveva fatto ritorno in auto. Ciò escludeva, anche laddove all'interno si fosse consumata un'estorsione, qualsiasi contributo morale e materiale del ricorrente, oltre che la consapevolezza delle intenzioni del correo).

1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai delitti di concorso in estorsione aggravata e violenza privata aggravati dal metodo mafioso contestati ai capi F) ed H) della rubrica (estorsione finalizzata a costringere i coniugi Villetti-Macheda a lasciare l'immobile abusivamente occupato, per conseguirne indebitamente il possesso e porlo nella disponibilità del sodalizio, evitandosi, con minacce all'amministratore, la denuncia dell'occupazione abusiva dell'immobile da parte di Neri Caterina). In particolare, la censura attiene alla possibilità di configurare l'estorsione, posto che le parti offese si trovavano in una posizione antiggiuridica essendosi rese responsabili di occupazione abusiva di un bene pubblico, di talché andava esclusa l'ingiustizia del danno che esse avrebbero patito. Quanto poi alla violenza privata, si trattava di lecite rimostranze da ricondursi a leciti rapporti con l'amministratore e non a condotte minatorie.

1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di violazione della legge armi aggravata di cui al capo N) della rubrica. In particolare, la gravità indiziaria era stata ricava da un'intercettazione del 14/1/2014, intercorsa tra Chirico Filippo e la sua compagna Repaci, in cui il Tribunale del riesame, pur dando atto che il Chirico non avesse parlato esplicitamente di armi, sulla scorta del generico riferimento a "Gaetano", ne aveva del tutto apoditticamente ascritto al ricorrente il ruolo di custode.

1.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi O), S) e T) della rubrica. In particolare, quanto ai capi O) ed S), la censura attiene all'assenza di elementi dimostrativi della compartecipazione criminosa sia sotto il profilo materiale che morale, posto che l'elemento da cui era stato desunto il concorso nelle attività commerciali riferibili alla consorteria mafiosa che sarebbero state intestate a prestanomi (nella specie tali Repaci e Farro) era stato individuato nel sol fatto di fornire un "apporto logistico ed operativo" alle predette donne, seguendo i lavori propedeutici all'apertura dei loro locali

commerciali. Riguardo al capo T), difettavano elementi da cui potesse ricavarsi l'intento di dissimulare l'intestazione, tenuto anche conto della natura non commerciale dell'attività (trattandosi di un'associazione ricreativa) e l'intestazione a soggetti non terzi del proprio nucleo familiare.

1.6. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali con riguardo a tutte le ipotesi delittuose contestate quali reati fine con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 l. n. 203/1991, contestata tanto nella forma dell'avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416 cod. pen., quanto del metodo mafioso. La motivazione del provvedimento sul punto era apodittica, omettendo di valorizzare condotte specificamente evocative della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, limitandosi a fare riferimento alle mere caratteristiche soggettive di chi agisce. Difettava, poi, una congrua motivazione sull'esistenza di un quadro gravemente indiziario in ordine alla cosciente finalizzazione delle condotte all'agevolazione del sodalizio criminale investigato.

1.7. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A) della rubrica. In particolare, difettava una valutazione critica ed argomentata del quadro indiziario a carico dell'indagato, essendosi limitato il Tribunale a richiamare l'ordinanza genetica e a valorizzare il solo rapporto di parentela tra il ricorrente ed il Chirico Filippo (essendone il cugino), ritenuto rivestire un ruolo apicale all'interno dell'associazione, a fronte di orientamenti giurisprudenziali secondo cui i meri rapporti di parentela ovvero di frequentazione di soggetti appartenenti a consorterie mafiose non sono indici dimostrativi di intraneità a detti sodalizi, come anche la mera contiguità compiacente o la vicinanza o disponibilità nei riguardi di singoli esponenti. Né poi tali indici potevano trarsi dalle condotte estorsive considerato che quelle di cui ai capi B), F) ed H) vedono estraneo il Chirico, mentre quella di cui al capo D) che pure lo vede coinvolto, attiene a vicenda del tutto contestualizzata ed estranea alle dinamiche mafiose. Parimenti "scollegate" erano le ulteriori condotte illecite contestate ai restanti capi di imputazione. Infine, gli elementi raccolti risultano racchiusi in un alveo temporale circoscritto e, dunque, non caratterizzato dalla necessaria continuità dei contatti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso va rigettato essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati.

2.1. Anzitutto va evidenziato come il ricorrente propugni una lettura parcellizzata dei diversi episodi criminosi che sorreggono il titolo cautelare, a fronte invece di una ricostruzione unitaria e non frammentaria che ne riconduce la realizzazione al ruolo che il Tomaselli riveste di uomo di fiducia del capo cosca Chirico Filippo e sulla scorta degli ordini da questi impartiti. Trattasi di aspetto di particolare rilievo – con cui il ricorrente omette di confrontarsi – che caratterizza, sul piano motivazionale, l'ordinanza impugnata e che trova conferma in molteplici elementi di prova indicati puntualmente dal giudice della cautela (vedi pagg. 18-31; 34-41), la cui combinazione logica dà ragionevolmente conto di un'unica direzione finalistica che sorregge tutti gli episodi contestati, per tale ragione aggravati dall'agevolazione della cosca "Libri" di cui il Chirico Filippo è ritenuto essere, al pari di Libri Pasquale, uno dei capi. Al riguardo, si è, infatti, preliminarmente osservato come il ricorrente operi "a tutto tondo" in favore del sodalizio, mediante un attivismo che va dall'adozione di misure di protezione del capo cosca, al tenere i contatti o al portare "ambasciate" agli altri sodali (con cui sono stati asseverati incontri e contatti), all'esecuzione degli ordini impartiti dal Chirico (vicenda relativa al recupero di un'auto ritenuta rubata ai danni di un familiare di uno dei correi), al procurare voti alle elezioni comunali per il candidato gradito alla cosca. Ed è in tale ambito, minuziosamente ricostruito nell'ordinanza impugnata, che viene inserita poi la commissione dei delitti fine contestati al ricorrente mediante i quali il sodalizio afferma la propria presenza e forza sul territorio ed alla realizzazione dei quali il Tomaselli appresta un fattivo e consapevole contributo causale: si va, infatti, dalla detenzione delle armi a servizio della cosca, alle estorsioni ai danni di esercizi commerciali, alla costituzione e gestione di attività commerciali fittiziamente intestate a terzi ma riferibili al capo cosca, sino anche alla realizzazione forzata di interessi privati graditi ai vertici dell'associazione.

2.2. Tanto premesso, alla luce proprio degli elementi di fatto declinati dal giudice della cautela e sopra menzionati, vanno ritenute infondate le censure di violazione di legge e di vizio di motivazione mosse all'ordinanza impugnata a proposito del giudizio di gravità indiziaria in ordine all'affermata partecipazione del ricorrente alla cosca "Libri" nella qualità di principale collaboratore del Chirico Filippo. Al riguardo, i giudici della cautela hanno fatto corretta applicazione dei

principi di diritto enunciati da questa Corte, ricavando anzitutto gli elementi dimostrativi della partecipazione dalla realizzazione di condotte che, pur non costituendo reato, si sono rivelate idonee ad apportare un contributo non affatto insignificante alla vita della struttura associativa e in vista del perseguimento del suo scopo e ciò in aderenza con la natura di reato a "forma libera" della fattispecie contestata, integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato purché causalmente apprezzabile (Sez. 3, n. 9459 del 6/11/2015, dep. 8/3/2016, Rv. 266710); poi dalla commissione di molteplici delitti fine rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive (sulla cui gravità indiziaria si dirà nei paragrafi seguenti), posto che, come in precedenza osservato, attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/3/2016, Rv. 266670). Non si tratta, dunque, di condotte espressive di "mera contiguità compiacente" o di generica "vicinanza" o "disponibilità", ma di una sistematica attività direttamente funzionale agli scopi associativi, espressiva della compenetrazione del ricorrente nel tessuto organizzativo del sodalizio.

2.3. Infondate o manifestamente infondate sono anche le censure espresse riguardo ai singoli delitti fine contestati.

2.3.1. Quanto al delitto di estorsione ai danni di Lo Giudice Antonio, titolare di una stazione di servizio IP (capo B della rubrica), la riconducibilità alla fattispecie estorsiva delle richieste di denaro avanzate dal ricorrente alla persona offesa - di cui vi è prova nelle intercettazioni svolte - è stata ricavata dall'assenza di un pregresso rapporto di credito vantato nei confronti del Lo Giudice, dall'insistenza della pretesa e dalla perentorietà del metodo utilizzato, dalla non curanza delle giustificazioni addotte dalla persona offesa e dal reiterato recarsi del ricorrente al distributore per parlare con il Lo Giudice. Trattasi di molteplici elementi la cui combinazione logica, in assenza di un'ipotesi alternativa, è idonea a sostenere, sul piano della gravità indiziaria, la contestazione in oggetto, alla luce anche della localizzazione dell'impianto in questione in zona di competenza della cosca di cui il ricorrente è accusato essere partecipe. Peraltro, la natura diffusa in quel territorio del fenomeno estorsivo ai danni di esercizi commerciali, per come ricostruito dall'ordinanza impugnata, unitamente al coinvolgimento dello stesso Tomaselli in altri episodi di tal genere finalizzati all'agevolazione della cosca Libri, dà ragionevolmente conto dell'integrazione tanto della minaccia che dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., in ossequio all'orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza è legittimamente desumibile laddove la richiesta economica di natura

estorsiva, seppure formulata in maniera implicita, provenga da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita organizzata e dedito all'attività estorsiva, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità dell'indebita richiesta economica ad altri contesti (Sez. 2, n. 36115 del 27/6/2017, Rv. 271004). Infine, quanto all'ulteriore questione relativa alla qualificazione del fatto in termini di delitto consumato o tentato, posto che la consegna del denaro non è stata accertata dagli operanti ma dedotta da circostanze di fatto, trattasi di doglianza inammissibile poiché in tema di misure cautelari personali vi è interesse ad impugnare quando dalla diversa qualificazione consegua per l'indagato una concreta utilità, da escludersi nel caso in esame alla luce della conferma della gravità indiziaria con riferimento alle altre fattispecie e tenuto conto che nel caso di tentata estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. non muta il regime giuridico cautelare (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258994).

2.3.2. Riconducibile all'ipotesi dell'estorsione contrattuale si rivela l'episodio oggetto della contestazione di cui al capo D) della rubrica, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti; in tal caso l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 27/2/2017, Rv. 269364; in termini Sez. 2, n. 39722 del 12/7/2018, Rv. 273810). Nel caso in esame, si è evidenziato - attraverso il contenuto delle intercettazioni ambientali svolte che vedono direttamente coinvolto il ricorrente ed il cui significato risulta coerente con le conclusioni raggiunte dal giudice del merito - come l'acquisto della ricotta da parte dei titolari del "Bar Ficara" sia dovuto non ad esigenze di carattere commerciale, ma alla volontà del dirigente della cosca (il Chirico Filippo) di imporre la fornitura non solo per finalità di profitto ma, soprattutto, per la necessità di ribadire la propria autorevolezza criminale ed il proprio predominio sul territorio a fronte di un tentativo di "insubordinazione" inizialmente operato dalle persone offese (tanto che il capo cosca ne arriva ad imporre l'acquisto di un'ulteriore quantità, addebitando alle pp.op. anche il pagamento della benzina spesa per recarsi presso l'esercizio commerciale per avanzare la richiesta). Quanto al ruolo svolto dal ricorrente, questi risulta essere lo strumento consapevole attraverso cui il capo cosca avanza in più occasioni e durante tutto l'iter di perfezionamento del reato le proprie richieste estorsive. In tal senso

depongono le diverse conversazioni richiamate dal Tribunale del riesame (vedi pagg. 25-26) che vedono il Tomaselli commentare in ogni risvolto la vicenda con il Chirico, dall'iniziale rifiuto addotto delle persone offese alle consegne (operate dallo stesso ricorrente), fortemente stigmatizzato, alle ragioni che ne imponevano l'accettazione, sino al proposito di ritornare presso l'esercizio per ottenere l'acquisto di altre forniture dopo l'intervento del dirigente della cosca. Di conseguenza, la lettura in termini accusatori che i giudici della cautela hanno reso risulta coerente con le risultanze acquisite e smentisce la prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato ad un mero ausilio inconsapevole rispetto all'estorsione realizzata, in ipotesi, dagli altri concorrenti (Chirico Filippo ed Artuso Antonio Riccardo).

2.4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali in relazione all'episodio estorsivo ai danni di Villetti Giuseppe e di Macheda Marianna, costretti a sgomberare un appartamento popolare abusivamente occupato al fine di consentirne l'ingresso a Neri Caterina, legata in passato sentimentalmente al Chirico Filippo (capo F della rubrica). Al riguardo, infatti, la circostanza che i coniugi Villetti non avessero un valido titolo legittimante l'occupazione dell'immobile e che, quindi, il danno non possa qualificarsi come ingiusto, non esclude la ricorrenza della fattispecie estorsiva, tenuto conto che la connotazione dell'ingiustizia, in aderenza alla formulazione della disposizione incriminatrice, va riferita al solo profitto conseguito dall'agente e non al danno subito dalla vittima. Inammissibile è poi la censura mossa riguardo la gravità indiziaria relativa al delitto di violenza privata (capo H della rubrica), in quanto volta a prospettare alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle telefonate che vedono coinvolto il ricorrente, a fronte invece di una lettura in termini di "costrizione" perpetrata dal ricorrente nei confronti dell'amministratore dello stabile che trova riscontro anche nel comportamento omissivo di quest'ultimo, il quale omise di sporgere denuncia nei confronti della persona designata dal Chirico e dal Tomaselli ad occupare l'immobile.

2.5. Infondato è anche il motivo dedotto in tema di violazione della legge armi: il riferimento alle armi quali *res* da spostare si ricava in modo logico e pertinente dal contenuto delle precedenti telefonate intercorse tra il Chirico e la Repaci ove chiaramente esplicitata è la preoccupazione derivante dall'attivismo manifestato dalle forze dell'ordine alla ricerca di armi sul territorio. Quanto al ricorrente, il coinvolgimento è asseverato dal chiaro riferimento che i due conversanti fanno al suo nome di battesimo "Gaetano", al ruolo di persona di



fiducia che l'indagato ha assunto nei confronti del Chirico, alle accertate interlocuzioni e ai rapporti che lo stesso intrattiene su indicazione sempre del Chirico con la Repaci, per come si ricava anche dalle altre conversazioni intercettate e riportate riguardo gli altri fatti oggetto di misure cautelare e all'assenza di ipotesi alternative corrette, neppure prospettate.

2.6. Infondate sono anche le censure di violazione di legge ed inosservanza di norme processuali con riguardo alle ipotesi di concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di valori (capi O, S e T della rubrica).

2.6.1. Con riferimento alle intestazioni fittizie di cui ai capi O) ed S), l'aver fornito un apporto logistico e operativo a chi risulta essere il prestanome del capo cosca, sulla scorta delle direttive fornite da quest'ultimo, al fine di costituire l'impresa individuale ed approntare l'immobile aziendale ove l'attività dovrà essere svolta, è contributo causale idoneo ad asseverare la responsabilità concorsuale del delitto di cui all'art. 512-*bis* cod. pen., in quanto funzionale ad assicurare la realizzazione dell'obiettivo illecito avuto di mira, ossia l'attribuzione fittizia dell'impresa al prestanome. In relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale, ne risponde, a titolo di concorso, non solo con chi ha operato la fittizia attribuzione, ma anche con coloro che, in modo convergente e previa intesa, ne hanno consapevolmente favorito o agevolato la condotta elusiva. Nel caso della società "L'arcobaleno dei sapori", l'opera prestata dal ricorrente si inserisce nell'ambito della necessaria e prevista sequela, senza soluzione di continuità, volta alla costituzione ed apertura dell'esercizio commerciale costituito dal Chirico Filippo (già sorvegliato speciale e destinatario di confisca di prevenzione) ed intestato fittiziamente alla Repaci, in cui ciascuno dei concorrenti, secondo i diversi ruoli declinati nell'imputazione, assume un ruolo ben preciso e direttamente funzionale alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (il Chirico assumeva la qualità di socio di fatto e versava il capitale necessario; la Repaci costituiva a suo nome l'impresa; il Nocera nella sua qualità professionale forniva l'assistenza tecnica necessaria per la costituzione e l'avviamento dell'impresa; il Rapaci Pasquale simulava l'elargizione di una somma di denaro ai fini dell'avviamento commerciale; il ricorrente coadiuvava il Chirico nella costituzione dell'impresa e nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile aziendale; D'Ascola Leandro forniva ausilio nell'apertura e nella gestione del negozio, dalla vendita al dettaglio, dei rapporti con i fornitori e dei conseguenti adempimenti burocratici). Del resto, in forza della previa intesa tra i

correi, ciascuna delle condotte sopra menzionate si rivela idonea ad agevolare la commissione del fatto tipico, accrescendone le probabilità di realizzazione; inoltre, consente alla condotta di assumere un più pregnante connotato di offensività, in quanto strumentale alla piena operatività della persona giuridica interposta. Il tutto, d'altra parte, in linea con la funzione non soltanto di disciplina che pertiene al fenomeno concorsuale ex art. 110 cod. pen., ma anche e, soprattutto, in funzione della eminente caratteristica di tipizzazione che lo stesso art. 110 cod. pen. è chiamato a svolgere nel sistema, combinando la "atipica condotta concorsuale" in componente necessaria del fatto tipico enunciato dalla fattispecie incriminatrice cui l'art. 110 cod. pen. ontologicamente accede.

Ad analoghe conclusioni può giungersi con riguardo alla vicenda relativa al "Circolo ricreativo culturale Hazzard", fittiziamente intestato a Ferro Elisabetta, moglie del figlio del capo cosca, avente ad oggetto la gestione di un centro scommesse con annesso bar e sala giochi, ove l'apporto logistico e operativo fornito dal ricorrente è propedeutico all'apertura del locale e costituisce uno dei tasselli della programmata operazione di intestazione fittizia ad opera del Chirico Filippo, al fine di far entrare il sodalizio nel redditizio settore dei giochi e delle scommesse (in tale direzione infatti si muove anche la successiva contestazione di cui al paragrafo che segue).

2.6.2. Riguardo, poi, l'intestazione fittizia di cui al capo T) - che vede il ricorrente direttamente coinvolto nella gestione dell'attività del centro scommesse, non limitandosi a seguire la fase deputata all'esecuzione dei lavori - la circostanza che le quote abbiano ad oggetto un circolo ricreativo ("Assocuori sport") non fa venir meno la fattispecie criminosa, in quanto trattasi di un centro scommesse per come risulta anche dall'oggetto sociale (attività di bar ed elaborazioni elettroniche di dati per conto terzi) e dagli accertamenti svolti, idoneo a costituire un'utilità suscettibile di valutazione economica. Né, poi, la circostanza che l'associazione sia intestata alla moglie del ricorrente (Chirico Maria) e, dunque, ad una persona notoriamente legata anche per ragioni di parentela al Chirico Filippo, è elemento idoneo ad escludere la natura fittizia dell'intestazione, sia perché l'esperienza giudiziaria dimostra come spesso proprio ai familiari si ricorra per eludere le disposizioni in materia di prevenzione (costituendo persone di stretta fiducia) sia perché il Tribunale del riesame ha indicato una molteplicità di elementi dimostrativi, a livello di gravità indiziaria, di come l'attività venisse gestita dal ricorrente sulla scorta delle direttive del Chirico Filippo (vedi pagg. 40-41).

2.7. Le censure svolte con riguardo alla sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e della gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione all'associazione sono infondate per le ragioni espresse nei paragrafi *sub* 2.1. 2.2 e 2.3.1 quanto al metodo. Le molteplici attività illecite poste a fondamento del titolo cautelare risultano, infatti, finalizzate ad agevolare il Chirico Filippo in quanto organo di vertice del sodalizio di stampo mafioso denominato cosca "Libri". Ciò si ricava non soltanto dagli elementi evocati a fondamento della condotta di partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso che attengono ad aspetti organizzativi della cosca, ma anche dalle dinamiche relative ai delitti fine volti sia a rafforzare la presenza ed il predominio della cosca sul territorio (in tal senso vuoi le condotte estorsive, vuoi quella legata alla custodia illegale delle armi), sia ad acquisire il controllo di diverse attività economiche fittiziamente intestate a prestanome (le ipotesi di trasferimento fraudolento di valori), per lo più legate ad un settore, quale quello delle scommesse, particolarmente redditizio. L'intraneità del ricorrente alla cosca Libri, il ruolo di uomo di fiducia del Chirico Filippo, la condivisione degli obiettivi criminosi perseguiti dal sodalizio, costituiscono elementi fattuali logicamente dimostrativi della consapevolezza dell'indagato della finalizzazione agevolatrice dei delitti fine al medesimo contestati in concorso.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso l'8/1/2019

Il Consigliere estensore

Giovanni Ariolli



Il Presidente

Giovanni Diotallevi

